



STATUTO
PENELOPE ITALIA ODV
Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle
persone scomparse

Atto esente imposta di bollo e di registro ai sensi art. articolo 26, modifica dell'articolo 82, D.lgs 117/2017

Art. 1 Denominazione, sede e durata

1. E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (In seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione:

"PENELOPE ITALIA ODV - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE", da ora in avanti denominata in forma abbreviata **"PENELOPE ITALIA ODV"** e/o "Associazione", con sede legale in Roma.

La stessa è proprietaria del logo/marchio registrato in data 06/11/2013 presso l'UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e successive modificazioni ed integrazioni.

Il trasferimento all'interno del medesimo Comune non necessita di modifica statutaria.

La sede amministrativa viene stabilita di volta in volta dal Presidente Nazionale in sede di nomina.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dove non è presente alcuna associazione territoriale.

Il presente statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

L'associazione opera sull'intero territorio nazionale ed in ambito internazionale. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopo, finalità, obiettivi e attività

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Assieme a finalità e obiettivi perseguiti l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Essa in particolare intende:

a) Promuovere a livello nazionale, territoriale ed internazionale occasioni di incontro per le famiglie che hanno vissuto l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie;

b) Sostenere a livello nazionale, territoriale ed internazionale iniziative di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica, affinché le persone scomparse non siano dimenticate;

c) Promuovere a livello nazionale, territoriale ed internazionale percorsi di informazione e formazione dei cittadini e degli operatori del settore coinvolti in ogni ambito dal fenomeno, sulle problematiche delle persone scomparse, allontanate o disperse, volontariamente o involontariamente, e delle conseguenze giuridiche e psicologiche che coinvolgono le famiglie, anche attraverso il supporto di esperti qualificati, pubblicazioni, iniziative, convegni ed ogni altro tipo di attività connessa alla specifica materia;

d) Proporsi a livello nazionale, territoriale ed internazionale come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno delle famiglie dal momento in cui si verifica la scomparsa o l'allontanamento di un proprio congiunto;

e) Promuovere e favorire la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolta e di elaborazione dei dati riguardanti le persone scomparse in Italia ed all'estero;

f) Fornire collegamento operativo e funzionale fra le Associazioni Territoriali attive nelle diverse realtà istituzionali e sociali;

g) Promuovere provvedimenti normativi di fonte primaria e secondaria;

h) Fornire gratuitamente, salvo spese vive di giustizia e rimborso spese documentato, anche di natura forfettaria nei limiti stabiliti dalla normativa vigente del terzo settore, supporto legale, tecnico, forense e psicologico attraverso professionisti dell'associazione designati ai familiari di persone scomparse per le sole pratiche ed attività attinenti alla necessità degli stessi nella immediatezza e nella sola prima fase della scomparsa;

i) Costituirsi parte civile nei processi innanzi all'Autorità Giurisdizionale ai sensi degli artt. 74 e ss. del Codice di Procedura penale, quale ente esponenziale titolare di interessi collettivi, nei casi in cui il fatto costituente reato abbia recato una lesione al diritto soggettivo dell'Associazione, al perseguimento delle proprie finalità e dei propri scopi sociali analiticamente individuati nel presente statuto, nonché avanzare richiesta per intervenire nei procedimenti penali innanzi alle Autorità italiane, ai sensi degli artt. 91 e ss del Codice di procedura penale e Tribunali internazionali, quale associazione rappresentativa di interessi lesi a sostegno delle vittime e dei loro

congiunti, previo loro consenso;

- l) Realizzare sportelli informativi e di ascolto in relazione alle varie problematiche aventi ad oggetto le tematiche di cui al presente articolo;
- m) Avanzare proposte di provvedimenti legislativi utili e riconducibili alle problematiche connesse al fenomeno delle persone scomparse e/o allontanatesi e cadaveri non identificati;
- n) Coadiuvare l'attività degli enti dello Stato e degli enti locali preposti alla tutela del diritto di ogni singolo essere umano alla sacralità ed inviolabilità della propria vita, della propria integrità fisica, psichica e morale, dinanzi a qualsiasi violenza o minaccia di male ingiusto che sia riconducibile con coscienza e volontà ad un fatto umano o ad omissioni, perseguendo la difesa delle vittime a ricevere giustizia ogni qualvolta tali diritti fondamentali siano stati ingiustamente violati.
- o) Promuovere e svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione, di prevenzione e contrasto dei fenomeni sottostanti alle scomparse (a titolo esemplificativo: disagio giovanile, deficit cognitivi, bullismo, femminicidi, violenza di genere, reati contro la persona, promozione della cultura del rispetto e della non violenza);

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con le Istituzioni nazionali, gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ART. 3 Associazioni Territoriali (Soci ordinari)

1. Su richiesta presentata al Consiglio Direttivo Nazionale e su parere favorevole di quest'ultimo, vengono costituite associazioni territoriali a rilevanza regionale riconosciute quali soci ordinari, dotate di autonomia statutaria, gestionale e amministrativa. La richiesta deve essere presentata da almeno 20 persone con la presenza di familiari e amici di persone scomparse. Le Associazioni Territoriali saranno costituite in conformità del presente statuto e sue modifiche ed integrazioni. Con l'accettazione della domanda di ammissione le associazioni territoriali assumono la denominazione della propria Regione (Penelope Trentino Alto Adige, Penelope Piemonte ecc.) e sono autorizzate ad utilizzare il logo di Penelope Italia Odv. Il numero di 20 soci, regolarmente iscritti per ogni anno solare, per ciascuna Associazione Territoriale, deve rappresentare il presupposto di base per l'esistenza della medesima Associazione Territoriale. I criteri, vincoli e requisiti per la costituzione di una Associazione Territoriale sono stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dalle disposizioni di Penelope Italia Odv.

2. Le Associazioni Territoriali hanno facoltà di iscriversi ai Registri del Volontariato, ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di natura economica, amministrativa e gestionale previste dalla Legge n. 117 del 2017, che completa la legge 216/2016 "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e dei relativi regolamenti attuativi e delle normative vigenti in materia.

3. Penelope Italia Odv, per il tramite dei propri competenti organi istituzionali, esercita nei confronti di ogni Associazione Territoriale le seguenti funzioni:

- a) Indirizzo delle autonome attività associative territoriali in conformità alle linee programmatiche ed ai progetti di intervento deliberati in sede nazionale;
- b) Coordinamento della partecipazione delle Associazioni Territoriali alle iniziative promosse e organizzate da Penelope Italia Odv;
- c) Riscossione della quota parte annuale dei contributi associativi di spettanza di Penelope Italia Odv, che dovrà essere versata per avere diritto di voto nelle

adunanze. L'associazione territoriale potrà effettuare un primo pagamento ad inizio anno, con termine perentorio del 31 marzo ed un secondo pagamento a fine anno;

d) Penelope Italia Odv esercita la potestà disciplinare attraverso il Consiglio Direttivo in caso di controversie e/o condotte concernenti il comportamento di una associazione territoriale o di una persona fisica che ricopra un ruolo nazionale. Attraverso il Presidente Nazionale e/o il Consiglio Direttivo provvede a richiamare i comportamenti contrari alle norme del presente statuto e/o ai regolamenti interni istituiti, a formalizzare la contestazione dei fatti e la richiesta di giustificazioni tramite raccomandata o inoltro pec, a convocare riunioni del Consiglio Direttivo invitando la controparte ad un contraddittorio in merito. I comportamenti ritenuti scorretti e contrari saranno oggetto di sanzioni disciplinari decise dal Consiglio Direttivo o di richiesta di espulsione dell'Associazione territoriale o della persona fisica.

4. Le Associazioni Territoriali svolgono autonomamente le loro attività rispondendo ai loro associati e agli Organi di controllo locali della regolarità delle procedure e degli adempimenti richiesti dalle norme per le associazioni di volontariato. Nessuna responsabilità in merito ai profili contabili amministrativi e gestionali può essere fatta risalire a Penelope Italia Odv.

5. Una Associazione Territoriale può perdere la qualità di socio ordinario nei seguenti casi:

a) Decadenza per scioglimento dell'Associazione Territoriale

b) Decadenza per mancato versamento della quota associativa per almeno una annualità di spettanza di Penelope Italia Odv, disposta previa contestazione formale del mancato versamento.

c) Esclusione a seguito di comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi di Penelope Italia Odv, disposta previa contestazione formale dei fatti e acquisizione delle eventuali giustificazioni scritte per le quali va concesso un termine perentorio di 15 giorni, che decorre dalla avvenuta ricezione della suddetta contestazione tramite raccomandata od inoltro pec. La presentazione di eventuali giustificazioni fuori del termine prescritto non verrà presa in considerazione. In caso di presentazione di giustificazioni il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. L'esclusione e la decadenza dei territoriali sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale. L'Associazione Territoriale dichiarata decaduta o esclusa ha facoltà di ricorrere al Foro di competenza della sede legale.

7. L'Associazione Territoriale decaduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. E' tenuta a restituire tutto il materiale in suo possesso di proprietà di Penelope Italia Odv, alle associazioni decadute o escluse, è inibito, con effetto immediato l'uso del logo, del marchio, e/o di qualsiasi altro segno di riconoscimento o simbolo di individuazione che possa collegare, anche in via indiretta a Penelope Italia Odv.

8. In caso di decadenza per scioglimento dell'associazione territoriali, vedasi lettera a) comma 6 del presente articolo, i Soci ad essa appartenenti e regolarmente iscritti, potranno chiedere di associarsi ad un'altra Associazione Territoriale o chiedere l'iscrizione come socio sostenitore a Penelope Italia Odv.

9. Le Associazioni Territoriali sono obbligate:

a) Rispettare il presente statuto, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e gli eventuali regolamenti interni deliberati;

b) Ad informare i loro associati e i propri organi competenti di adottare un comportamento di esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;

c) A versare la quota associativa annua di spettanza di Penelope Italia Odv, il cui importo è fissato annualmente dal Comitato Direttivo Nazionale;

d) A far sì che i propri associati svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

e) promuovere sul proprio territorio l'attività associativa di Penelope Italia Odv.

Le Associazioni Territoriali possono:

- a) Proporre al Consiglio Direttivo di far costituire Penelope Italia Odv in procedimenti penali,
- b) Possono proporre al Consiglio Direttivo iniziative comuni e protocolli di interesse comune.

Art 4 Soci affiliati

1. Richiamando l'articolo 1 del presente Statuto, Penelope Italia ODV potrà avere delle sedi operative sul territorio nazionale ed internazionale. Le sedi operative nazionali saranno gestite da soci affiliati nominati dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) scioglimento di una associazione territoriale già esistente;
- b) esclusione di una associazione territoriale già esistente;
- c) nei territori regionali dove Penelope Italia non è rappresentata.

Una regione non potrà avere più di due soci affiliati.

2. I soci affiliati versano regolarmente una quota ordinaria annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto ma non possono essere eletti alle cariche sociali previste dal presente Statuto. Possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo su invito del Presidente Nazionale e sempre alle assemblee Nazionali e sono coperti da assicurazione infortuni.

3. I soci affiliati con la nomina accettano integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Al socio affiliato sarà affiancata, su nomina del Consiglio Direttivo, un'associazione territoriale che avrà la funzione di coordinamento e di controllo dell'attività ordinaria della sede operativa. Nello specifico l'affiliato di una sede operativa non potrà usare il logo di Penelope Italia se non espressamente autorizzato dalla stessa.

5. Il socio affiliato, a seguito della nomina, e in collaborazione con l'associazione territoriale di riferimento, dovrà entro un tempo che sarà stabilito di volta in volta costituire o ricostituire una sezione territoriale in ambito regionale.

6. Le attività e funzioni del socio affiliato sono:

- 1. promuovere sul territorio locale tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione come descritti nell'art 2 del vigente Statuto;
- 2. informare sugli scopi e sugli eventi promossi dall'Associazione Penelope Italia sul territorio locale;
- 3. promuovere e coordinare i rapporti con le istituzioni e realtà locali secondo le indicazioni ricevute dalla Presidenza Nazionale, e/o dal Consiglio Direttivo, e/o dall'Associazione di riferimento.

7. La qualifica di affiliato si perde per:

- morte;
- Dimissioni: ogni affiliato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente, al Consiglio Direttivo e all'associazione territoriale di riferimento. Tali dimissioni avranno decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata per mancato versamento della quota associativa, per costituzione o ricostituzione dell'associazione territoriale
- Esclusione: nel caso in cui il socio affiliato compia atti in violazione delle presente Statuto e di eventuali regolamenti, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Art. 5 Sostenitori

Il Consiglio Direttivo può accogliere come sostenitori le persone fisiche che forniscono sostegno economico alle attività dell'associazione attraverso erogazioni liberali. Il titolo è incompatibile con lo status di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i territoriali hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione Penelope Italia Odv non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione Penelope Italia Odv in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Le associazioni Territoriali hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente Nazionale, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. I soci affiliati hanno diritto alla sola informazione e alla consultazione dei libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente Nazionale. I soci sostenitori hanno diritto alla mera informazione.
4. Tutti gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Le Associazioni territoriali, i loro associati e i soci affiliati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata risultante da verbale del Consiglio Direttivo Nazionale o da questi ratificata.
6. Non è ammesso per i volontari stipulare con l'Associazione Penelope Italia Odv alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dai volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Coloro che prestano attivamente opera di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Sono considerati volontari assicurabili da Penelope Italia Odv anche quei professionisti appartenenti alle sezioni territoriali di Penelope Italia, che su incarico del Consiglio, rappresentano Penelope Italia nelle costituzioni di parte civile o in altro incarico specifico, per la durata dell'incarico stesso.
8. L'Associazione territoriale sarà autorizzata ad utilizzare il nome ed il logo per la sua durata e per il tempo in cui sarà iscritta nel libro degli associati. Il logo/marchio appartiene a "Penelope Italia ODV". Pertanto Penelope Italia Odv non ne autorizza l'uso per attività che non riguardano strettamente le finalità associative, anche se utilizzato da familiari di persone scomparse.

Art.7 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) il Presidente Nazionale;
 - d) Organo di controllo quando previsto;
 - e) Organo di revisione quando previsto.

Art. 8 Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano di Penelope Italia Odv. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutte le Associazioni Territoriali, anche assenti o dissenzienti.

Le stesse deliberazioni sono obbligatorie anche per i soci affiliati e i sostenitori.

L'Assemblea Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, dai Presidenti delle Associazioni Territoriali e da due rappresentanti delegati eletti da ogni Associazione Territoriale, in regola con il versamento della quota associativa di spettanza di Penelope Italia Odv alla data dell'avviso di convocazione. Ciascun componente l'assemblea nazionale ha un voto. Ogni Associazione Territoriale può presentare un'unica candidatura di un proprio associato relativamente ai membri da eleggere al Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria indirizza l'attività di Penelope Italia Odv ed inoltre:

- a) Elegge e revoca i membri degli organi sociali;
- b) Elegge il Presidente Nazionale e lo revoca;
- c) Approva il rendiconto annuale e il rendiconto preventivo;
- d) Formula proposte operative;
- e) Stabilisce le linee programmatiche e di indirizzo delle attività svolte dalle Associazioni Territoriali;
- f) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dallo Statuto, dall'Atto costitutivo o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo Nazionale;
- g) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
- h) Valuta annualmente l'attivazione dell'organo di controllo e la sua composizione.
- i) delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto*;
- l) approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e/o altri regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- m) delibera lo *scioglimento*;
- n) delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione.

3. L'Assemblea Nazionale viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo ritenga necessario. In caso di inerzia del Presidente Nazionale pro-tempore, eccezionalmente, l'Assemblea Nazionale può essere convocata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo a firma congiunta. Le convocazioni devono essere inviate 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché gli argomenti dell'ordine del giorno. Le adunanze assembleari possono essere svolte anche in videoconferenza e/o mezzi telematici di aggregazione con registrazione dell'adunanza.

4. L'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria, da convocare con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento di Penelope Italia Odv e alla devoluzione del patrimonio sociale.

5. La seduta ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da uno dei vice Presidenti, ovvero, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipazione all'assemblea.

6. Le sedute dell'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di ventiquattro ore dalla prima, la seduta è validamente costituita, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto. I delegati possono essere portatori di una sola delega. I delegati non possono delegare altro delegato o presidente territoriale per più di due volte consecutive.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei componenti presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Nelle delibere di approvazione del

ndiconto il Presidente Nazionale e il Tesoriere non hanno diritto di voto.
Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione viene convocata l'assemblea straordinaria dei soci ed è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa liquidazione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le elezioni delle cariche sociali possono avvenire a scrutinio segreto su scheda, salvo diverso accordo stabilito a maggioranza e verbalizzato ad inizio seduta. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di quindici ad un massimo di ventuno membri nominati tra gli associati tramite l'Assemblea Nazionale.
2. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti del Consiglio Direttivo, decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione tramite nuove elezioni suppletive dell'Assemblea Nazionale. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alle elezioni di un nuovo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione.
4. Un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, che sia impossibilitato a partecipare ad una seduta del Consiglio Direttivo, dovrà comunicarlo al Presidente Nazionale almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione, facendo presente le sue giustificazioni. Lo stesso potrà delegare a sostituirlo una persona di sua fiducia. Un membro del Consiglio Direttivo che si assenti per due sedute consecutive senza valida giustificazione sarà oggetto di richiamo, fatte salve gravi motivazioni di salute. I membri del Consiglio Direttivo non possono rappresentarsi fra di loro.
5. Alle riunioni possono assistere i soci delle Associazioni Territoriali che siano espressamente invitati dal Presidente.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere svolte anche in videoconferenza e/o mezzi telematici di aggregazione con registrazione dell'adunanza.
7. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta:
 - a) L'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea Nazionale e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - b) Nominare due vicepresidenti di cui uno vicario, un segretario e un tesoriere;
 - c) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
 - d) Predisporre lo schema di rendiconto e i regolamenti attuativi;
 - e) Autorizzare la costituzione di Associazioni Territoriali e sedi operative;
 - f) Deliberare sulle decadenze e sulle esclusioni;
 - g) Revocare incarico al socio affiliato di sede operativa;
 - h) Deliberare sulle sanzioni disciplinari proposte dal Presidente Nazionale;
 - i) Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria non spettanti all'assemblea;
 - l) Promuovere la raccolta di fondi;
 - m) Stabilire l'importo della quota associativa annua di spettanza di Penelope Italia Odv e riscuoterla dalle Associazioni Territoriali e dai soci affiliati;
 - n) Nominare i membri degli organi consultivi ove istituiti;

- o) Coordinare la partecipazione delle associazioni territoriali alle iniziative promosse e organizzate da Penelope Italia Odv.
- p) Qualora lo ritenesse opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- q) Proporre all'Assemblea Nazionale il conferimento di onorificenze ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- r) deliberare e/o ratificare la costituzione di parte civile;
- s) deliberare su esclusione Associazioni Territoriali e affiliati di sedi operative;
- t) fissare i criteri generali per il riconoscimento del rimborso spese agli associati delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- u) stipulare atti, contratti, protocolli e convenzioni inerenti l'attività associativa;
- v) nominare responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale, o in sua vece, da uno dei due vice presidenti, o in mancanza di entrambi, dal membro più anziano in carica. Le funzioni di segretario delle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale sono svolte dal segretario o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le figure del Presidente Nazionale, dei vicepresidenti, del tesoriere e del segretario hanno durata triennale e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno ovvero la richieda almeno la maggioranza dei consiglieri.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate con il voto di maggioranza dei presenti.

11. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco dell'ordine del giorno da trattare. Per le adunanze non è prevista alcuna seconda convocazione.

12. Le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale possono tenersi anche con mezzi telematici di aggregazione con registrazione della seduta. I verbali di ogni adunanza, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale nell'adunanza successiva e conservati agli atti. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

Art. 10 Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile, per un periodo non superiore a due mandati consecutivi. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con quella di Presidente di una Associazione Territoriale. Egli decadrà automaticamente dalla propria carica di Presidente Territoriale e subentrerà pro-tempore il suo vicepresidente fino a convocazione di nuove elezioni territoriali.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) coordina le attività associative di Penelope Italia Odv;
- c) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in

articolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi;
compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura
qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
effettuare pagamenti di qualsiasi natura,
per le operazioni bancarie il Presidente può delegare il tesoriere alla firma;
è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso a Penelope Odv
Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel
territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio
rettivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento,
tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca
Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. In caso di dimissioni irrevocabili subentra
nelle sue funzioni il Vice Presidente Vicario che deve senza indugio, obbligatoriamente,
convocare l'Assemblea degli associati per la nomina del nuovo Presidente entro un mese
dalle dimissioni.

Propone di costituirsi, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto, ai sensi degli
artt. 74, 75, 76, 91 e ss c.p.p., parte civile ovvero presentare atto di intervento ai sensi degli
artt. 91, 92, 93 e ss. c.p.p., nei procedimenti e nei processi penali ritenuti di interesse e
pertinenza di Penelope Italia ODV, incaricando, sentito il parere, anche per le vie brevi, dei
membri del Consiglio Direttivo, il professionista che aderisce all'associazione che più ritiene
opportuno, sentito il Presidente territoriale di riferimento. Il verbale di incarico dovrà essere
conservato agli atti del Consiglio Direttivo.

10. Propone di stipulare, previo parere del Consiglio Direttivo, convenzioni e protocolli di
collaborazione, con istituzioni nazionali, internazionali, locali, e/o altre associazioni e/o enti
senza fini di lucro aventi scopi analoghi o connessi con quelli di Penelope Italia ODV,
opposite convenzioni o protocolli, utili e necessarie a potenziare e rendere effettiva
attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo conserverà agli atti il documento.

11. Propone, previa consultazione del Presidente del territoriale interessato, qualora si
presenti nell'ambito di una Associazione Regionale la difficoltà e/o impedimento di qualsiasi
natura a sostenere una famiglia e/o un familiare di una scomparsa, nell'interesse di
Penelope Italia ODV, in via di necessità e urgenza, previo parere del Consiglio Direttivo,
anche per le vie brevi, di svolgere attività istituzionale suppletiva e diretta nei confronti di
tali famiglie, a prescindere dall'intervento del territoriale di riferimento.

Art. 11 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) Curare la corrispondenza, tenere l'archivio, redigere i verbali delle sedute
dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
 - b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio
Direttivo;
 - c) Curare la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei
volontari;
 - d) Curare, per quanto di sua competenza, il rapporto con gli associati;
 - e) Collaborare con il Presidente Nazionale in tutti i problemi organizzativi dell'attività
associativi.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) Gestire il patrimonio dell'Associazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo;

articolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi;
compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura
qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
effettuare pagamenti di qualsiasi natura,
per le operazioni bancarie il Presidente può delegare il tesoriere alla firma;
è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso a Penelope Odv
Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel
territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento,
tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca
l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. In caso di dimissioni irrevocabili subentra
alle sue funzioni il Vice Presidente Vicario che deve senza indugio, obbligatoriamente,
convocare l'Assemblea degli associati per la nomina del nuovo Presidente entro un mese
dalle dimissioni.

Propone di costituirsi, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto, ai sensi degli
artt. 74, 75, 76, 91 e ss c.p.p., parte civile ovvero presentare atto di intervento ai sensi degli
artt 91, 92, 93 e ss. c.p.p., nei procedimenti e nei processi penali ritenuti di interesse e
pertinenza di Penelope Italia ODV, incaricando, sentito il parere, anche per le vie brevi, dei
membri del Consiglio Direttivo, il professionista che aderisce all'associazione che più ritiene
opportuno, sentito il Presidente territoriale di riferimento. Il verbale di incarico dovrà essere
conservato agli atti del Consiglio Direttivo.

10. Propone di stipulare, previo parere del Consiglio Direttivo, convenzioni e protocolli di
collaborazione, con istituzioni nazionali, internazionali, locali, e/o altre associazioni e/o enti
senza fini di lucro aventi scopi analoghi o connessi con quelli di Penelope Italia ODV,
ipposite convenzioni o protocolli, utili e necessarie a potenziare e rendere effettiva
attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo conserverà agli atti il documento.

11. Propone, previa consultazione del Presidente del territoriale interessato, qualora si
presenti nell'ambito di una Associazione Regionale la difficoltà e/o impedimento di qualsiasi
natura a sostenere una famiglia e/o un familiare di una scomparsa, nell'interesse di
Penelope Italia ODV, in via di necessità e urgenza, previo parere del Consiglio Direttivo,
anche per le vie brevi, di svolgere attività istituzionale suppletiva e diretta nei confronti di
tali famiglie, a prescindere dall'intervento del territoriale di riferimento.

Art. 11 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) Curare la corrispondenza, tenere l'archivio, redigere i verbali delle sedute
dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
 - b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio
Direttivo;
 - c) Curare la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei
volontari;
 - d) Curare, per quanto di sua competenza, il rapporto con gli associati;
 - e) Collaborare con il Presidente Nazionale in tutti i problemi organizzativi dell'attività
associativi.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) Gestire il patrimonio dell'Associazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo;

Curare la riscossione delle quote associative e la raccolta fondi necessari per l'attività associativa;
Predisporre i rendiconti dell'Associazione, tenere ed aggiornare i libri contabili;
Controllare la corrispondenza dei dati contabili trasmessi dai territoriali
In caso di impedimento e/o dimissioni il segretario può sostituire il tesoriere e viceversa

Art. 12 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere eletto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

Art. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.14 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Sono volontari di Penelope Italia, ed iscritti nel registro dei Volontari, tutti i membri del Consiglio Direttivo e i soci affiliati incaricati a gestire una sede operativa per tutta la durata dell'incarico stesso.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dagli Organi di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.15 Provvedimenti sanzionatori

In caso di verificata sussistenza di una specifica violazione del presente Statuto e/o di regolamenti interni, la proposta di sanzione spetta al Presidente Nazionale sentito il Consiglio Direttivo. Al Presidente Nazionale spetta, in ottemperanza alle norme dello Statuto, la comunicazione della sanzione alla parte interessata.

I provvedimenti deliberati e/o disposti, nel caso di comprovate violazioni del presente Statuto e/o regolamenti interni sono:

- a) Avvertimento formale con richiesta di immediata cessazione del comportamento e di giustificazioni dello stesso;
- b) sospensione associative per un termine estendibile fino a 6 mesi
- c) espulsione dall'Associazione Penelope Odv

Il Presidente Nazionale dispone l'esecuzione e i relativi tempi di attuazione della sanzione, che dovranno essere contenuti al fine di non inficiare il buon nome dell'Associazione stessa:

- a) 15 giorni dalla ricezione di presunta violazione di norme per contestare gli adempimenti all'incolpato
- b) 15 giorni dalla ricezione della presunta violazione per l'incolpato
- c) da quando pervengono le giustificazioni, il Presidente Nazionale ha 15 giorni per prorogare le proprie conclusioni rispetto al procedimento disciplinare

Art. 16 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

L'Associazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività associativa, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 17 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative annuali;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

ponenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale e ventuale preventivo che verranno inviati unitamente alla convocazione dell'Assemblea. Al rendiconto devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o manzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 19 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 8 comma 8 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 19 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.